



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 194 DEL 29/11/2022

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 PER APPLICAZIONE C.C.N.L. TRIENNIO 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI E PER ESIGENZE VARIE.

L'anno duemilaventidue , il giorno ventinove , del mese di Novembre , alle ore 15:20, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

La Sindaca Franca Foronchi, gli Assessori Alessandro Belluzzi, Claudia Gabellini, Federico Vaccarini e Nicola Antonio Romeo sono presenti nella Sala Giunta della Residenza Comunale.

L' Assessore Alessandro Uguccioni è collegato in video conferenza.

Partecipa alla Seduta, in sala Giunta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 237 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 18/11/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/11/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 28/11/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 237

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 237 del 18/11/2022

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 PER APPLICAZIONE C.C.N.L. TRIENNIO 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI E PER ESIGENZE VARIE.

Assessore competente: FORONCHI FRANCA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) coordinato con la Nota di Aggiornamento e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le precedenti variazioni di bilancio approvate con delibere di Consiglio come di seguito:

- n. 36 del 27/05/2022 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;
- n. 53 del 28/07/2022 ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio 2022-2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 66 del 28/10/2022 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

PRESO ATTO che in data 16/11/2022 presso la sede dell'Aran è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 che prevede, tra le principali novità, l'incremento retributivo del personale dipendente i cui arretrati contrattuali devono essere liquidati dalle Amministrazioni entro trenta giorni dalla stipula del contratto come dettato dall'art. 2, comma 3 sotto riportato:

“Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”;

VISTI:

l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che pone a carico dei bilanci delle singole amministrazioni gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti nazionali del lavoro: «[...] *gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali...sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, [...]*»;

il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che al punto 5.2 lett. a) dispone: «...*Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. ...*»;

il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che al punto 9.2.10 stabilisce: «*La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:*

... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. ... Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. ...»;

DATO ATTO che la deliberazione n. 4/SSRRCO/CCN/18 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite del 18 maggio 2018 ha sancito in ambito nomofilattico che “*gli incrementi contrattuali rappresentano una voce di spesa ricorrente che ... non può essere finanziata da avanzo*”;

RILEVATO pertanto dal tenore giurisprudenziale della Corte dei Conti che:

- quanto sia maturato negli anni precedenti che vanno dal 2019 al 2021, in qualità di arretrato contrattuale, ritenuta spesa corrente non ripetitiva, trova copertura e finanziamento dall'accantonamento del risultato di amministrazione;
- gli incrementi tabellari del 2022 vadano finanziati nei capitoli del bilancio di previsione 2022–2024, diventando gli stessi, a seguito della firma del nuovo contratto, una spesa ricorrente e propria dell'Ente Locale che deve trovare copertura nella parte corrente del bilancio sia per il 2022 che per le future annualità, trattandosi di spesa destinata a consolidarsi;

RITENUTO quindi necessario apportare una variazione di bilancio in via d'urgenza al fine di recepire i nuovi tabellari previsti dal contratto nazionale sopra citato, per permettere l'erogazione con gli stipendi del mese di dicembre 2022 degli arretrati dal 01/01/2019 ad oggi, in ragione dell'imminente scadenza contrattuale;

VISTI i tabulati predisposti dal servizio economico del personale da cui emerge che l'impatto del contratto sul Comune di Cattolica è di complessivi € 465.364,97, articolato nel seguente modo:

- Arretrati 2019 – 2021 = € 285.382,16
- Competenza 2022 con nuovi tabellari = € 179.982,81

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2021 n. 25 del 27/04/2022 corredata di tutti gli allegati previsti a norma di legge;

RICHIAMATO in particolare l'allegato a) al rendiconto ex art. 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011, relativo al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, dal quale si evince che nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione risultano “altri accantonamenti” per € 208.867,51 riferiti al rinnovo del CCNL;

PRESO ATTO che € 200.000,00 della quota accantonata sono riferiti agli arretrati per rinnovo CCNL, mentre la quota residuale pari ad € 8.867,51 è dovuta all'indennità di fine mandato del Sindaco;

CONSIDERATO che:

- l'impatto degli arretrati 2019–2021, così come risultante dal prospetto trasmesso dal servizio economico del personale a questo ufficio, si attesta ad € 285.382,16 di cui € 200.000,00 sarà finanziato con quota di avanzo accantonato e la differenza di € 85.382,16, non trovando sufficiente capienza tra gli accantonamenti, troverà copertura finanziaria nella quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- le variazioni di bilancio inerenti l'adeguamento contrattuale in conto competenza dei tabellari 2022, ammontano ad € 179.982,81, somma che sarà reperita negli stanziamenti di spesa corrente ovvero nei capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

VERIFICATO che:

- ai sensi dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 gli oneri per i rinnovi contrattuali non concorrono alla formulazione del saldo di finanza pubblica e sono esclusi dai limiti di spesa per il personale;
- il D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019, ex art. 33, comma 2, e il decreto attuativo D.M. 17 marzo 2020 che nel calcolo della spesa di personale disapplicano le deroghe di cui ai commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006, tra i quali anche i maggiori costi contrattuali;
- la Corte dei Conti, Sezione Abruzzo, con deliberazione n. 63/2021 ha affermato quanto sopra, ovvero alla luce della formulazione del decreto attuativo D.M. 17 marzo 2020 non è possibile escludere gli oneri per i rinnovi contrattuali dalle voci di spesa;

VERIFICATO altresì che il D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/2022 prevede all'art. 3, comma 4-ter, l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali, ai fini della verifica del rispetto dei valori di soglia ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020, del costo dei soli arretrati per i rinnovi contrattuali a decorrere dall'anno 2022 ovvero a partire dal CCNL triennio 2019-2021 e successivi;

RAVVISATA inoltre la necessità di apportare in via d'urgenza ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, derivanti dall'esigenza di realizzare da qui alla fine dell'anno alcuni interventi programmati nei servizi turistici, culturali con riflessi economici nei sistemi informativi, e di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa utilizzando altresì alcuni fondi statali a ristoro che vanno impiegati entro il 31/12/2022;

CONSTATATO che si rende necessario riequilibrare le previsioni di entrata e di spesa riferite all'annualità 2022 apportando al bilancio di previsione le variazioni indicate nel prospetto trasmesso dal servizio economico del personale a questo ufficio;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono effettuate le seguenti variazioni di entrata e di spesa al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022:

Maggiori Entrate	€ 574.044,73
Minori Entrate	€ 0,00
Maggiori Spese	€ 600.764,73

Minori Spese	-€ 26.720,00
Differenza a pareggio	0,00

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e preso atto che non è più necessario allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RILEVATO come, dalla verifica delle previsioni di entrata di competenza relativamente alla parte corrente e alla parte capitale, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario nel 2022;

VISTO l'art. 175 che ai commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone:

«1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

....

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.»;

VISTO l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale:

«Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.»;

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dell'ente dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, le variazioni sopra descritte;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2019;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;

PROPONE

2) Di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- 3) Di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa analiticamente indicate nei prospetti allegati, di cui di seguito si riassumono le risultanze finali:

Maggiori Entrate	€ 574.044,73
Minori Entrate	€ 0,00
Maggiori Spese	€ 600.764,73
Minori Spese	-€ 26.720,00
Differenza a pareggio	0,00

- 4) Di dare atto che l'impatto del contratto sul Comune di Cattolica è di complessivi € 465.364,97, articolato nel seguente modo:

Arretrati 2019 – 2021 = € 285.382,16;

Competenza 2022 con nuovi tabellari = € 179.982,81;

- 5) Di dare atto che con il presente provvedimento verranno applicate la quota di avanzo accantonato di € 200.000,00 e la quota di avanzo libero pari ad € 85.382,16 per far fronte al pagamenti degli arretrati contrattuali del personale dipendente per le annualità 2019–2021;

- 6) Di dare atto che l'adeguamento contrattuale in conto competenza dei tabellari 2022, ammonta ad € 179.982,81, somma che viene reperita negli stanziamenti di spesa corrente ovvero nei capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

- 7) Di dare atto che ai sensi dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 gli oneri dei rinnovi contrattuali non concorrono alla formulazione del saldo di finanza pubblica e sono esclusi dai limiti di spesa per il personale, così come confermato dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/2022 che prevede l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020, del costo dei soli arretrati per i rinnovi contrattuali a decorrere dall'anno 2022 ovvero a partire dal CCNL triennio 2019-2021 e successivi;

- 8) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- 9) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- 10) Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti al fine del parere da esprimere in vista della ratifica da parte del Consiglio Comunale;

- 11) Di dichiarare che il responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, Dott. Francesco Bendini;

- 12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di predisporre l'organizzazione delle attività.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)